SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Ministero per le politiche agricole

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1998.

Individuazione, per aree omogenee, degli eventi, delle colture e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata, nel 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

99A3190

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1998. Situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

99A3520

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1999.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 7 della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 11715/S in data 28 aprile 1999 relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 7 della regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 7 della regione Puglia sono convocati per il giorno di domenica 27 giugno 1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

99A3617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 marzo 1999.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Martina Franca.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 28 aprile 1881, n. 194, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Martina Franca;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta lo stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio notarile mandamentale di Martina Franca e la mancanza di locali ove ubicare la sede dello stesso;

Considerato che da oltre dieci anni lo stesso archivio non ha effettuato operazione alcuna;

Che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Martina Franca è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Taranto, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1898 che devono essere versati, invece, al competente archivio di Stato.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A3505

DECRETO 24 aprile 1999.

Riconoscimento di titolo di studio accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Haf-Doll Monika, nata a Landau-Pfalz (RFG) il 1° febbraio 1950, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicoterapeuta» di cui è in possesso, come documentato dalla esperienza professionale maturata in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Psychologe Univ.» conseguito presso l'Università di Monaco nel maggio 1986;

Rilevato inoltre la richiedente, ottenuto un decreto di riconoscimento rilasciato da questa amministrazione nel maggio 1994, si è iscritta all'albo degli psicologi in Italia dal 1994;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 14 marzo e del 10 luglio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto il parere scritto dello stesso Consiglio del dicembre 1998;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Haf-Doll Monika, nata a Landau-Pfalz (RFG) il 1° febbraio 1950, cittadina tedesca, iscritta all'albo degli psicologi del Piemonte, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della professione di «psicoterapeuta» in Italia.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, della durata di anni uno.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, dovrà consistere nella discussione di un caso clinico con gli strumenti dell'indirizzo della psicoterapia Gestalt; ciò in considerazione della circostanza che questa materia non ha formato oggetto di approfondimento per esperienza da parte della migrante nel Paese di provenienza.

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali dell'area della psicoterapia, come contemplata dalla legislazione vigente. Pertanto la migrante dovrà effettuare un anno di attività psicoterapeutica, sotto la supervisione di un docente che operi presso una scuola di psicoterapia Gestalt, riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 aprile 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A3506

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art.1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 9 aprile 1999, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature deputate all'automazione del servizio del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 9 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 aprile 1999

Il direttore generale: CONAC

99A3502

DECRETO 20 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 507/99/Segr. in data 12 marzo 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno nella giornata del 12 aprile 1999 con conseguente chiusura dello sportello causa lavori di adeguamento del sistema informatico;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno nel giorno 12 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 aprile 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A3503

DECRETO 22 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 687/99/Segr. in data 13 aprile 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 12 aprile 1999 con conseguente chiusura dello sportello causa lavori di adeguamento del sistema informatico;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 12 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 aprile 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A3504

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 aprile 1999.

Affidamento al Registro italiano navale dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, di concerto con il Ministero dell'ambiente, con il quale sono state determinate le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale sono state determinate le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Considerato che l'organismo denominato Registro italiano navale (RINA), con sede in Roma, ha presentato in data 17 novembre 1998 istanza di affidamento, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Considerato che l'organismo sopra menzionato è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come notificato con decisione della commissione 30 settembre 1996, aggiornata dalla decisione della commissione 12 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono affidati all'organismo denominato Registro italiano navale (RINA) i compiti di ispezione e controllo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, capo IV, relativi ai certificati di seguito elencati:

a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri;

b) certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;

c) certificato di sicurezza HSC;

d) autorizzazione all'esercizio HSC;

e) dichiarazione di conformità al codice ISM per le società di navigazione (documento di conformità);

f) certificato ISM per la nave (certificato di gestione della sicurezza);

g) certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni specificate nelle lettere precedenti.

2. L'organismo di cui al comma precedente nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, fornisce alle autorità marittime locali e, all'estero, alle autorità consolari competenti per il rilascio dei certificati, apposita «dichiarazione ai fini».

Art. 2.

1. Il Registro italiano navale è soggetto ai controlli ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

2. L'affidamento dei compiti di cui all'art. 1 può essere sospeso e revocato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

3. Il Registro italiano navale risponde di fronte all'amministrazione e di fronte a terzi delle attività da esso poste in essere nell'esercizio dei compiti affidatigli ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il Ministro: TREU

99A3507

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 aprile 1999.

Determinazione della misura del tasso di mora previsto dal capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415, che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di mora previsto dal «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Lavori pubblici in data 21 ottobre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 7,875% per il periodo 1° settembre 1998-31 agosto 1999;

Ravvisata la esigenza di modificare la misura del ripetuto tasso di mora — asimmetrico rispetto agli altri tassi di mercato — a far tempo dal 1° gennaio 1999, in relazione all'inizio dalla stessa data della terza fase dell'Unione economica e monetaria, in conformità all'art. 109J, paragrafo 4, del trattato come modificato a Maastricht e, conseguentemente, limitare al 31 dicembre 1998 gli effetti del cennato decreto 21 ottobre 1998;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso d'interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999;

Vista la nota 108269 del 26 gennaio 1999 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia per il tramite del Dipartimento del tesoro ha comunicato che il tasso di mora per l'anno 1999 è pari al 6,375%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415, la misura del tasso di mora previsto dal capitolato generale d'appalto per

le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici è fissata per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 al 6,375%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

99A3508

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 aprile 1999.

Prezzo dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1999/2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei programmi per le scuole primarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 300, recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi prima e seconda della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, n. 578, recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi terza, quarta e quinta della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 204 dell'8 maggio 1987, inerente l'approvazione dei programmi di insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 26 febbraio 1988, relativo alla compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1994, recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lingua straniera nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1998 con il quale veniva stabilito per l'anno scolastico 1998/99 il prezzo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Visto il protocollo d'intesa n. 125446 del 18 marzo 1997, stipulato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le organizzazioni di rappresentanza degli editori;

Riconosciuta la necessità di modificare, per l'anno scolastico 1999/2000, i prezzi di cui al predetto decreto interministeriale dell'8 aprile 1998, in conformità alle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa n. 125446 del 18 marzo 1997 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di copertina di ciascun volume comprensivo di I.V.A., in relazione alle specifiche caratteristiche, è stabilito come segue:

	Classe	Letture	Sussidiari	Religione	Lingua straniera
1° Ciclo	1ª	15.240		4.410	
	2ª	17.440			
2° Ciclo	3ª	20.155	22.480	16.635	15.480
	4ª	22.155	27.315		15.480
	5ª	26.865	32.065		15.480

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e degli enti locali, viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

99A3509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996, di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dal quale risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro delle imprese nei termini pescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Sud Ovest», con sede in Viareggio, costituita per rogito del notaio Secondo Lorenzi in data 21 maggio 1965, repertorio n. 39972, registro imprese n. 4051, B.U.S.C. n. 360/93765;

società cooperativa edilizia «Lucchese Gli Svizzeri», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Amanzio Bertoni in data 11 marzo 1965, repertorio n. 76939, registro imprese n. 4014, B.U.S.C. n. 249/92875.

Lucca, 13 aprile 1999

Il direttore: SARTI

99A3510

DECRETO 19 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Orvieto viva», in Orvieto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Orvieto viva» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 9 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Orvieto viva», con sede in Orvieto (Terni), via delle Robinie n. 39, costituita per rogito notaio dott. Pongelli Franco in data 29 giugno 1990, repertorio n. 128339, registro società n. 1642, tribunale di Orvieto, B.U.S.C. n. 1006/249023, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 19 aprile 1999

Il direttore: JACCHINI

99A3511

DECRETO 22 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Popolare» a r.l., in Valenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la società cooperativa appresso indicata è stata sciolta d'ufficio con decreto ministeriale 14 febbraio 1967 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998 che prevede l'opportunità di trasformare, nel caso in cui il valore delle attività mobiliari da liquidare non superi il limite di L. 2.500.000, i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione n. 73/98 del 27 maggio 1998 recante istruzioni per l'attuazione delle procedure di scioglimento d'ufficio delle cooperative con attività mobiliare di valore non superiore a L. 2.500.000;

Vista la nota ministeriale n. 31 dell'8 gennaio 1999 con la quale si dispone che la direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento senza liquidatore;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 14 febbraio 1967 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore della seguente società cooperativa in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998:

1) società cooperativa «La Popolare» a r.l., con sede in Valenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Falzone in data 14 maggio 1947, repertorio n. 10437, registro società n. 3636, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 731/14442.

Alessandria, 22 aprile 1999

Il direttore reggente: TRUSOLINO

99A3512

DECRETO 22 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Grognardo» a r.l., in Grognardo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la società cooperativa appresso indicata è stata sciolta d'ufficio con decreto ministeriale 29 dicembre 1958 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998 che prevede l'opportunità di trasformare, nel caso in cui il valore delle attività mobiliari da liquidare non superi il limite di L. 2.500.000, i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione n. 73/98 del 27 maggio 1998 recante istruzioni per l'attuazione delle procedure di scioglimento d'ufficio delle cooperative con attività mobiliare di valore non superiore a L. 2.500.000;

Vista la nota ministeriale n. 42 dell'8 gennaio 1999 con la quale si dispone che la direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento senza liquidatore;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 14 febbraio 1967 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore della seguente società cooperativa in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998:

1) società cooperativa «Cooperativa di consumo di Grognardo» a r.l., con sede in Grognardo (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Guglieri in data 16 gennaio 1907, registro società n. 15, tribunale di Acqui Terme, B.U.S.C. n. 734/28354.

Alessandria, 22 aprile 1999

Il direttore reggente: TRUSOLINO

99A3513

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Milano assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1172).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a. o, in breve, Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista la delibera assunta in data 5 febbraio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Milano assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 2, 7, 10, 11, 13, 20 e 22 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa emesso dal tribunale di Milano in data 12 marzo 1999;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le variazioni apportate agli articoli di seguito indicati. In particolare:

«Art. 2 *(Sede)*. — Trasferimento della sede sociale da Milano, via Copernico n. 38, ad Assago Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A 13».

«Art. 7 *(Azioni)*. — Previsione, tra l'altro, del mantenimento per le azioni di risparmio dei diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, in caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio emesse dalla società; attribuzione al Consiglio di amministrazione, anche tramite organi delegati, del compito di fornire adeguata informativa al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni medesime».

«Art. 10 *(Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni)*. — Applicazione delle norme di legge alle assemblee speciali e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio».

«Art. 11 *(Presidenza dell'assemblea)*. — Assegnazione della presidenza dell'assemblea, in caso di assenza od impedimento del Presidente o dei vice presidenti, alla persona designata dagli intervenuti; introduzione della procedura da adottare per la votazione di diverse proposte, alternative fra loro, relative al medesimo argomento».

«Art. 13 *(Cariche sociali)*. — Specifica previsione dell'obbligo, per il Consiglio di amministrazione, di riferire tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e/o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi, e delle modalità da seguire per tali comunicazioni».

«Art. 20 *(Collegio sindacale)*. — Nuova procedura per la nomina del Collegio sindacale».

«Art. 22 *(Destinazione degli utili)*. — Riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni ordinarie; mantenimento da parte delle azioni di risparmio degli stessi diritti delle altre azioni, in caso di distribuzione di riserve».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A3514

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante: «Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi».

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legislativo, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto legislativo stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con carattere grassetto) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995;

decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 9 maggio 1996;

decreto 14 ottobre 1998 recante modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1998.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative alla depurazione, agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori;

b) biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine;

c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato *B,* che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'**allegato I** al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi;

d) autorità centrale competente: il Ministero della sanità;

e) autorità locali competenti: le regioni, le province autonome, le unità sanitarie locali;

f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco;

g) produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato;

h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti;

i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di estuario, riconosciute dalla regione, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

l) centro di spedizione: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanità, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla partitura, alla calibratura, ed al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

m) centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto dal Ministero della sanità, comprendente bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbici, affinché diventino idonei al consumo umano; il centro di depurazione può anche fungere da centro di spedizione;

n) stabulazione: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o lagunari o di estuario, riconosciute ai sensi della lettera *i),* sotto

la vigilanza della U.S.L., per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti; non si considera stabulazione l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più idonee ai fini della crescita e dell'ingrasso;

o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

p) confezionamento: l'operazione mediante la quale i molluschi bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato in un centro di depurazione e successivamente destinato ad uno o più clienti;

r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in una zona di produzione e destinato successivamente ad essere consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione;

s) commercializzazione: la detenzione e l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla unità sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto;

t) importazione: l'introduzione nel territorio delle Comunità europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai Paesi terzi;

u) coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, gram-negativi non sporigeni, citocromossidasi-negativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o di altri agenti tensioattivi con proprietà analoghe inibitorie della crescita in un minimo di ventiquattro ore ad una temperatura di 44 °C +/− 0,2 °C;

v) escherichia coli: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di 44 °C +/− 0,2 °C.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, reca: «Attuazione della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992.

Art. 3.

Prescrizioni

1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, provenienti da zone di produzione classificate ai sensi dell'articolo 4, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall'allegato *A*.

2. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona A possono essere destinati al consumo umano diretto.

3. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona B possono essere destinati al consumo umano diretto soltanto dopo avere subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A.

4. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona C possono essere destinati al consumo umano diretto esclusivamente previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A, associata o meno ad un processo di depurazione intensivo.

5. Oltre quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono:

a) essere raccolti e trasportati dalla zona di produzione a un centro di spedizione, a un centro di depurazione, a una zona di stabulazione o a uno stabilimento di trasformazione secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

b) essere stabulati in zone di stabulazione riconosciute dall'autorità territorialmente competente nei casi previsti dal presente decreto, secondo le modalità ed i criteri igienico-sanitari prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

c) essere manipolati in condizioni igieniche e, se del caso, depurati in centri di depurazione riconosciuti dall'autorità competente secondo le modalità ed i criteri di cui all'allegato *B;*

d) essere sottoposti ai controlli sanitari secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

e) essere confezionati secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

f) essere conservati e trasportati in condizioni igieniche secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

g) recare il bollo sanitario previsto dall'articolo 8.

6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, reca: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993, supplemento ordinario.

Art. 4.

Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione al presente decreto, provvedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso.

2. Entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 le regioni trasmettono al Ministero della sanità le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare l'ubicazione ed i confini di ciascuna zona secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione al presente decreto.

3. Le regioni trasmettono copia della documentazione di cui al comma 2 al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente.

4. La documentazione di cui al comma 2 viene inoltre trasmessa da ciascuna regione alle unità sanitarie locali ed alle capitanerie di porto ubicate nel proprio ambito territoriale.

5. La classificazione di cui al comma 1 ed i relativi adempimenti vengono ripetuti con frequenza almeno triennale.

6. Il Ministero della sanità, sulla base delle informazioni di cui al comma 2, redige annualmente l'elenco delle zone classificate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Requisiti dei centri di spedizione e di depurazione

1. Per il controllo dell'applicazione delle buone pratiche di lavorazione, i centri di depurazione devono avvalersi di un responsabile laureato in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutica, scienza e tecnologia alimentare, farmacia.

2. I centri di spedizione e di depurazione devono possedere i requisiti prescritti dall'allegato *B.*

3. I centri di spedizione e di depurazione devono provvedere all'effettuazione di controlli analitici finalizzati all'accertamento delle caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti su un numero rappresentativo di campioni di molluschi bivalvi ad essi pervenuti, prelevati rispettivamente prima e dopo le operazioni di manipolazione o il processo di depurazione.

4. Al fine dell'esecuzione dei controlli di cui al comma 3 i centri di spedizione e di depurazione devono essere dotati di proprio laboratorio ovvero avvalersi dei servizi di un laboratorio esterno riconosciuto ai sensi dell'articolo 7.

5. Con decreto del Ministro della sanità vengono individuati altri titoli di studio, oltre quelli di cui al comma 1.

Art. 6.

Procedura di riconoscimento dei centri di spedizione e dei centri di depurazione

1. Il Ministro della sanità riconosce l'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento e redige due distinti elenchi ufficiali, per i centri di spedizione e di depurazione. Copia di tali elenchi e di ogni loro modifica viene inviata alla Commissione delle Comunità europee.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità, il responsabile del centro di cui al comma 1 presenta al Ministero della sanità un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall'allegato *B,* unitamente al parere favorevole dell'unità sanitaria locale competente per territorio, comprovante l'idoneità del centro, corredato dal verbale dell'ispezione; copia dell'istanza viene inviata alla regione interessata.

3. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, **può effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione.**

4. Al completamento dell'istruttoria e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

5. L'unità sanitaria locale sottopone i centri di cui al comma 1 a regolari controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali i centri stessi sono stati riconosciuti idonei.

6. Il Ministero della sanità in collaborazione con le regioni e le unità sanitarie locali procede annualmente all'effettuazione di un programma generale di ispezione a sondaggio dei centri riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati.

7. Il Ministro della sanità tenuto conto delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 3 e 5, se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti dei centri di spedizione e di depurazione, dandone comunicazione all'autorità competente.

Art. 7.

Procedura di riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi ai centri di spedizione per i centri di depurazione

1. I laboratori di analisi esterni ai centri di spedizione ed ai centri di depurazione devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori di cui al presente articolo sono tenuti a presentare istanza al Ministero della sanità, redatta in carta legale, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere i controlli analitici previsti dall'articolo 5 e dall'allegato *A*.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale nonché dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare sopralluoghi sui laboratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

Art. 8.

Bollatura delle partite di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto

1. I colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, di produzione nazionale e comunitaria, destinati al consumo umano diretto devono essere muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) il Paese speditore;

b) la specie di molluschi bivalvi con la denominazione in lingua italiana e con la denominazione scientifica; i molluschi contenuti in ciascun collo devono appartenere ad un'unica specie;

c) l'identificazione del centro di spedizione o di depurazione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dalla autorità competente del Paese di produzione;

d) la data di confezionamento riportante almeno il giorno e il mese;

e) la data di scadenza, o in alternativa, la menzione «I molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto».

2. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di confezionamento o apposto su un'etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento o posta all'interno della confezione.

3. Il bollo sanitario può essere anche del tipo a fissazione mediante torsione o gancio; i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto se non sono staccabili.

4. Il bollo sanitario non deve essere trasferibile, deve essere in materiale resistente e impermeabile, deve recare le indicazioni previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili e deve essere utilizzato una sola volta.

5. Il venditore al dettaglio, frazionato il contenuto della partita, deve conservare per almeno sessanta giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita di molluschi bivalvi vivi che non sono confezionati in colli per la vendita al minuto.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario.

Art. 9.

Riconoscimento di idoneità di aree marine di Paesi terzi sedi di banchi e di giacimenti naturali o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi.

1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie, viene stabilito:

a) l'elenco dei Paesi terzi da cui viene autorizzata l'importazione in Italia;

b) le condizioni particolari di importazione da ciascun Paese terzo applicabili ai molluschi bivalvi vivi.

c) l'elenco degli stabilimenti dei Paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei molluschi bivalvi vivi.

2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1 è consentita l'importazione dei molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi solo se provenienti dalle aree marine riconosciute idonee dal Ministero della sanità.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2 le competenti autorità del Paese terzo devono inviare al Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, la documentazione comprovante che dette aree possiedono requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti dal regolamento di esecuzione al presente decreto nonché l'impegno di comunicare tempestivamente qualunque variazione sfavorevole intervenuta.

4. Il Ministero della sanità redige ed aggiorna periodicamente, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'elenco delle aree marine dei Paesi terzi riconosciute idonee, con l'indicazione delle specie di molluschi in esse allevate, raccolte o stabulate e dei periodi dell'anno nei quali è consentita l'importazione.

5. Le aree marine di Paesi terzi comprese negli elenchi di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1987, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 14 aprile 1992, mantengono il riconoscimento di idoneità.

Riferimenti normativi:

— Il decreto ministeriale 11 febbraio 1987 reca: «Elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987.

— Il decreto ministeriale 14 aprile 1992 reca: «Quinto aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987, concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

Art. 10.

Procedura di autorizzazione all'importazione di bivalvi vivi da Paesi terzi

1. Le imprese che intendano importare molluschi bivalvi vivi dalle aree marine riconosciute idonee ai sensi dell'art. 9 sono tenute a presentare i seguenti documenti:

a) la documentazione comprovante la disponibilità delle strutture necessarie alla depurazione o alla stabulazione dei molluschi bivalvi e del laboratorio di cui all'articolo 5, comma 4;

***b)* soppressa dal decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249;**

c) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente.

2. Entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 il Ministro della sanità può rilasciare l'autorizzazione alla importazione di molluschi provenienti da Paesi terzi.

3. Le autorizzazioni all'importazione di molluschi bivalvi vivi destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola od altri recipienti previa sterilizzazione, ovvero a stabilimenti per la surgelazione di molluschi bivalvi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, rilasciate ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, mantengono la loro efficacia nel rispetto delle norme previste dal presente decreto.

4. Le autorizzazioni alla importazione di molluschi bivalvi rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, decadono sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— La legge 2 maggio 1977, n. 192, reca: «Norme igienico sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 17 maggio 1977.

Art. 11.

Norme per la destinazione al consumo di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi

1. Le partite di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi vengono destinate al consumo umano solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all'allegato *A*.

Le partite di cui al comma 1 in fase di importazione vengono:

a) sottoposte a prelievo di campioni, da parte degli uffici veterinari di confine, per gli esami diretti all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari;

b) inviate in vincolo sanitario presso un centro di depurazione riconosciuto, per un trattamento di almeno 48 ore, o presso una zona di stabulazione riconosciuta;

3. Gli accertamenti microbiologici e biotossicologici, sono effettuati sistematicamente su tutte le partite.

4. Gli accertamenti per la determinazione dei contaminanti chimici e della radioattività sono effettuati a sondaggio.

5. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione risulti che il livello di coliformi fecali non supera 6.000 per 100 grammi di polpa e che le biotossine algali sono conformi ai livelli previsti dall'allegato *A,* le partite che siano state sottoposte a trattamento della durata minima di 48 ore presso un centro

di depurazione si intendono conformi ai requisiti microbiologici e biotossicologici previsti dall'allegato *A*.

6. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione risulti che i molluschi bivalvi possiedano un livello di coliformi fecali compreso tra 6.000 e 60.000 per 100 grammi di polpa, la partita può essere destinata al consumo umano nei seguenti casi:

a) previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, eventualmente seguita da trattamento di depurazione presso un impianto riconosciuto ai sensi del presente decreto, a condizione che da ulteriori accertamenti analitici, effettuati prima della immissione in commercio, risulti che i molluschi soddisfano ai requisiti previsti dall'allegato *A*;

b) previo trattamento di sterilizzazione in stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, o di cottura e surgelazione in stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

7. Qualora i molluschi bivalvi **non rispondano a quanto previsto dall'allegato *A*, punto 1, lettera *c)***, e possiedano un livello di coliformi fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o un livello di biotossine algali superiore a quello previsto dall'allegato *A,* la partita deve essere distrutta, a spese dell'importatore, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 12.

Molluschi bivalvi di origine comunitaria non muniti del bollo sanitario

1. Le partite di molluschi bivalvi di origine comunitaria destinate al consumo umano diretto non munite del bollo sanitario di cui all'articolo 8, sono sequestrate e distrutte a spese del destinatario.

Art. 13.

Controlli da parte della Commissione delle Comunità europee

1. Gli esperti della Commissione delle Comunità europee hanno facoltà di svolgere controlli, in particolare presso le zone di produzione e di stabulazione ed i centri di spedizione e di depurazione in possesso del numero di riconoscimento CEE al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una percentuale rappresentativa di stabilimenti.

3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto con il Ministero della sanità che assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

4. Le autorità territorialmente competenti assistono e collaborano ai controlli di cui al comma 1.

Art. 14.

Spese

1. Le spese relative alle ispezioni effettuate dal Ministero della sanità per le verifiche di cui agli articoli 6 e 7 sono a carico delle imprese o dei laboratori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 15.

Regolamento di esecuzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile, è emanato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di esecuzione al presente decreto, per disciplinare in particolare:

a) i requisiti igienico-sanitari delle zone di produzione e di stabulazione, nonché i criteri per la classificazione di tali zone;

b) le modalità ed i criteri per la raccolta ed il trasporto dei lotti verso un centro di spedizione o di depurazione, o verso una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione;

c) le modalità ed i criteri per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;

d) le modalità ed i criteri per il trattamento delle acque destinate alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi;

e) le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato;

f) le modalità ed i criteri per il controllo sanitario e la sorveglianza della produzione;

g) le modalità ed i criteri per la commercializzazione di novellame contaminato o potenzialmente contaminato da biotossine algali;

h) le modalità ed i criteri per il confezionamento dei molluschi bivalvi;

i) le modalità ed i criteri per la conservazione e il magazzinaggio dei molluschi bivalvi;

l) le modalità ed i criteri per il trasporto dei molluschi bivalvi.

Art. 16.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi esercita un impianto di spedizione o di depurazione non autorizzato ai sensi degli articoli 6 o 18 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire duemilioni a lire dodicimilioni.

Art. 17.

Decretazione

1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche tecniche relative al presente decreto.

Riferimenti normativi:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, supplemento ordinario.

Art. 18.

Norme transitorie per gli impianti di depurazione e centri di raccolta autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192.

1. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione già autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall'allegato *B,* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano istanza di riconoscimento CEE corredata da dichiarazione in carta legale, sottoscritta sotto la propria responsabilità, relativa al possesso dei requisiti suindicati.

2. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, e in esercizio alla data del 31 dicembre 1991 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato istanza di adeguamento del proprio impianto ai requisiti strutturali e funzionali previsti dall'allegato *B,* corredata dal parere favorevole della unità sanitaria locale territorialmente competente, devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare richiesta di riconoscimento CEE; dichiarando, in carta legale, sotto la propria responsabilità, quali requisiti siano conformi all'allegato *B* e a quali debbano conformarsi entro il **31 ottobre 1995.**

3. Qualora i centri di raccolta o gli impianti di depurazione siano sprovvisti di un proprio laboratorio, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere completata dall'indicazione del laboratorio al quale è stata affidata l'esecuzione degli accertamenti analitici di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede al rilascio di un numero di riconoscimento CEE ai soggetti che hanno adempiuto alla procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Il numero di riconoscimento CEE non viene rilasciato nei casi in cui la unità sanitaria locale abbia espresso parere sfavorevole sull'istanza di adeguamento ai sensi del comma 2.

6. Le istanze di cui al comma 1 devono essere integrate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.

7. Le istanze di cui al comma 2, devono essere integrate dalla documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione.

8. Il Ministro della sanità, ricevuta la documentazione di cui ai commi 6 e 7, provvede ai necessari accertamenti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, concludendo l'istruttoria con la conferma o la revoca del numero di riconoscimento CEE assegnato ai sensi del comma 4.

9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, ai centri di raccolta ed agli impianti di depurazione non conformi ai requisiti previsti dall'allegato *B,* per i quali i responsabili non abbiano presentato, entro il 31 dicembre 1992, l'istanza di cui al comma 2 al fine di conformare tali strutture ai requisiti suindicati, decadono novanta giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

10. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione di cui al comma 2 devono terminare i lavori non oltre il **31 ottobre 1995.**

11. I centri di raccolta e gli impianti di depurazione che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 proseguono l'attività fino al rilascio o al diniego del numero di riconoscimento CEE ai sensi del comma 4.

Art. 19.

Norme transitorie di esecuzione

(Abrogato dalla legge 20 novembre 1995, n. 490)

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogata la legge 2 maggio 1977, n. 192.

ALLEGATO *A*

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO

1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) possedere caratteristiche di freschezza, essere vivi e vitali, presentare i gusci privi di sudiciume, presentare reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare;

b) contenere meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 Escherichia coli per 100 grammi di polpa e di liquido intervalvare;

c) essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa;

d) non contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente, quali quelle elencate nell'allegato *A* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, in quantità tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi;

e) possedere tenore massimo di nuclidi radioattivi nei limiti previsti dalle vigenti norme sugli alimenti;

f) contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic Shellfish Poison) in quantità non superiore a 80 microgrammi per 100 grammi di polpa;

***g)* soppressa da decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249;**

***h)* non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrethic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera *e)*.**

ALLEGATO *B*

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE

I. REQUISITI GENERALI CONCERNENTI I FABBRICATI E LE ATTREZZATURE.

I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti contaminanti.

Le aree interessate non devono essere soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti.

I centri devono avere almeno:

1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati:

a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo di rifiuti, acque luride, vapori o sudiciume e da impedire la presenza di roditori o di altri animali;

b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle acque;

c) un'area di lavoro sufficientemente vasta per l'esecuzione soddisfacente di tutte le operazioni;

d) pareti resistenti e facili da pulire;

e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimità di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi;

3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature;

4) impianto per l'alimentazione e, se del caso, l'immagazzinamento di acqua esclusivamente potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, o impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita.

Può essere consentito utilizzare anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, né servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile;

5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire e da lavare ripetutamente.

II. NORME IGIENICHE GENERALI.

Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di comportamento igienico del personale e di pulizia ed igiene dei locali, degli impianti e delle condizioni di lavoro, si osservano le seguenti misure:

1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere;

2) il personale non deve sputare o comportarsi in modo da provocare la contaminazione dei molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia trasmissibile attraverso i molluschi bivalvi vivi non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guarite;

3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti; vanno adottate idonee misure per impedire ulteriori infestazioni; gli animali domestici non devono avere accesso agli impianti;

4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogniqualvolta sia necessario;

5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell'autorità competente;

6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato e, se del caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo stabilimento con un'adeguata frequenza;

7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani dai reparti in cui sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei.

III. NORME PER I CENTRI DI DEPURAZIONE.

Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua devono avere superfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di scolo sufficienti per il volume delle attività;

2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango con acqua potabile o acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio può essere effettuato anche nei bacini di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte per tutta la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinché le vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio;

3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati;

4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita o resa tale mediante trattamento da effettuare secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazione; il procedimento di trattamento dell'acqua di mare viene consentito dopo che l'autorità competente ne ha accertato l'efficienza; l'acqua potabile eventualmente utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali componenti chimici deve essere conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione; eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione ed il trasporto prima di essere immessi sul mercato;

6) la quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità depurativa del centro; i molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti microbiologici fissati nell'allegato *A*. Tale periodo inizia dal momento in cui i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall'acqua fino al momento in cui vengono tolti dal bacino.

Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo di depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai requisiti batteriologici di cui all'allegato *A;*

7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli stessi debbono essere della medesima specie e provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse zone aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della durata di depurazione più lunga;

8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione;

9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini;

10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita; tale operazione può essere eventualmente effettuata nel bacino di depurazione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione;

11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare l'efficacia del procedimento di depurazione per mezzo di analisi microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono essere riconosciuti dall'autorità competente;

12) i centri di depurazione registrano regolarmente:

a) l'esito delle analisi microbiologiche delle acque dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini di depurazione;

b) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima della depurazione;

c) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la depurazione;

d) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione;

e) le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata del processo di depurazione);

f) i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione.

Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili e riportate in un registro apposito tenuto a disposizione dell'autorità competente per eventuali controlli;

13) i centri di depurazione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dal documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto.

I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire il documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto;

14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

IV. NORME PER I CENTRI DI SPEDIZIONE.

1. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono rispettare le seguenti condizioni;

a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; ai fini della rifinitura deve essere utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita;

b) le attrezzature e i contenitori utilizzati per la rifinitura non devono costituire una fonte di contaminazione;

c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto ulteriori contaminazioni né alterazioni che possono comprometterne il trasporto o la conservazione dopo il confezionamento;

d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione.

2. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto, provenienti da una zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti.

3. I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti microbiologici previsti all'allegato *A*.

Tali disposizioni non si applicano però ai centri di spedizione che ricevono i molluschi esclusivamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione in cui sono stati esaminati al termine della depurazione.

4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità competente i seguenti dati:

a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione;

b) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione ed il numero di documento di registrazione;

c) i dati particolareggiati sulle spedizioni.

Tali dati devono essere classificati in ordine cronologico ed archiviati per un periodo di almeno tre mesi, che dovrà essere precisato dall'autorità competente.

5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere *b), c)* e *d),* nonché ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si applicano a tali centri di spedizione, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche.

ALLEGATO

Capitolo I

REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1. L'ubicazione e i confini delle zone di produzione devono essere fissati dall'autorità competente in modo da identificare le zone in cui i molluschi bivalvi vivi:

a) possono essere raccolti e utilizzati per il consumo umano diretto; i molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone devono soddisfare i requisiti previsti al capitolo V del presente allegato;

b) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6.000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 4.600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni.

Previa depurazione o stabulazione, dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti fissati nel capitolo V del presente allegato;

c) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), associata o meno ad un processo di depurazione, o dopo un processo di depurazione intensivo per un periodo e con modalità da stabilirsi secondo la procedura prevista all'art. 12 della presente direttiva, in modo da soddisfare le stesse condizioni di cui alla lettera *a).* I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 60.000 coliformi fecali per 100 g di polpa.

2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di produzione e la loro chiusura temporanea o definitiva devono essere comunicati immediatamente dall'autorità competente agli operatori interessati dalla presente direttiva, in particolare ai produttori e ai responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione.

Capitolo II

NORME PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI LOTTI VERSO UN CENTRO DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE, UNA ZONA DI STABULAZIONE O UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE.

1. Le tecniche di raccolta utilizzate non devono arrecare danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi.

2. Dopo la raccolta i molluschi bivalvi vivi devono essere adeguatamente protetti da compressioni, abrasioni o vibrazioni e non devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o fredde.

3. Le tecniche utilizzate per la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la manipolazione dei molluschi bivalvi vivi non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto, né una riduzione sensibile della sua qualità, né cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione.

4. Nell'intervallo tra la raccolta e lo sbarco a terra, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente.

5. I mezzi adibiti al trasporto dei molluschi bivalvi vivi devono essere utilizzati in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione ulteriore e la compressione dei gusci. Essi devono consentire uno scolo e un lavaggio adeguati. Quando i molluschi bivalvi vivi vengono trasportati in massa, per una lunga distanza, verso un centro di spedizione, un centro di depurazione, una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione, i mezzi di trasporto devono essere attrezzati in modo da garantire loro le migliori condizioni di sopravvivenza e, in particolare, devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo IX, punto 2.

6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Il documento è rilasciato dall'autorità competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:

***a)* identità e indirizzo del produttore;**

***b)* data di raccolta;**

***c)* ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata, oppure con un numero di codice;**

***d)* status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I;**

***e)* precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa quantità;**

***f)* numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione.**

Il documento di registrazione deve essere datato e firmato dal produttore.

I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorità competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il produttore è ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo. Tuttavia se la raccolta è effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione può essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall'autorità competente. Un modello standardizzato del documento di registrazione, contenente un riferimento ai vari requisiti che devono figurarvi e menzionati ai capitoli II, III e IV del presente allegato, sarà stabilito con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni comunitarie.

7. Qualora venga decisa la chiusura temporanea di una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente non rilascia più documenti di registrazione per questa zona e sospende immediatamente la validità di tutti i documenti di registrazione già rilasciati.

Capitolo III

NORME PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi si devono rispettare le seguenti norme:

1) i molluschi bivalvi vivi sono stati raccolti e trasportati conformemente a quanto disposto nel capitolo II del presente allegato;

2) le tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione devono permettere loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali;

3) i molluschi bivalvi vivi non devono essere stabulati ad una densità che ne impedisca la depurazione;

4) i molluschi bivalvi vivi sono immersi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un periodo di tempo superiore a quello necessario perché le percentuali di batteri fecali siano ridotte ai livelli ammessi dalla presente direttiva e tenendo conto del fatto che devono essere soddisfatti i requisiti fissati al capitolo V;

5) se necessario, l'autorità competente stabilisce e comunica per ciascuna specie di molluschi bivalvi vivi e per ciascuna zona di stabulazione riconosciuta la temperatura minima dell'acqua per una stabulazione efficace;

6) le zone di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere riconosciute dall'autorità competente; i confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima di 300 metri deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione;

7) nell'ambito della zona di stabulazione i settori devono essere ben separati per impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; dev'essere utilizzato il sistema «tutto dentro tutto fuori», in maniera che non sia possibile, introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente;

8) i responsabili delle zone di stabulazione tengono a disposizione dell'autorità competente i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato;

9) durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati raccolti, al centro di spedizione, al centro di depurazione, allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere accompagnati da un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6, del presente allegato, l'ubicazione e il numero di riconoscimento della zona di stabulazione e l'indicazione della durata della stabulazione effettuata, nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

Tale requisito non è necessario nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti.

Capitolo IV

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE

I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature.

I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere soggette a inondazione in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti.

I centri devono avere almeno:

1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati:

a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo rifiuti, acque luride, vapori o sudiciume e da impedire la presenza di roditori o di altri animali;

b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle acque;

c) un'area di lavoro sufficientemente vasta per l'esecuzione soddisfacente di tutte le operazioni;

d) pareti resistenti e facili da pulire;

e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimità di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi;

3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature;

4) impianti per l'alimentazione e, se del caso, l'immagazzinamento di acqua esclusivamente potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, o impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita.

Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, né servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile;

5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire e da lavare ripetutamente.

II. Norme igieniche generali.

Si esige una perfetta pulizia e igiene da parte del personale e per quanto concerne i locali, gli impianti e le condizioni di lavoro:

1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere;

2) è fatto divieto al personale di sputare o di avere modi di comportamento che possono provocare la contaminazione dei molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia che i molluschi bivalvi vivi potrebbero trasmettere non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guarite;

3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti e vanno presi provvedimenti per impedirne ulteriori infestazioni; gli animali domestici non devono avere accesso agli impianti;

4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogni qualvolta sia necessario;

5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell'autorità competente;

6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato e, se del caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo stabilimento con un'adeguata frequenza;

7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani dai reparti in cui sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei.

III. NORME PER I CENTRI DI DEPURAZIONE.

Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua devono avere superfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di scolo sufficienti per il volume delle attività;

2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango con acqua potabile o acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio può essere effettuato anche nei bacini di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte per tutta la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinché le vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio;

3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati;

4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita o resa tale mediante trattamento; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazioni; il procedimento di trattamento dell'acqua di mare viene, se necessario, autorizzato dopo che l'autorità competente ne ha accertato l'efficienza; l'acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali componenti chimici deve essere conforme alle norme della direttiva 80/778/CEE;

5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere immessi sul mercato;

6) la quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità depurativa del centro; i molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti microbiologici fissati nel capitolo V. Tale periodo inizia dal momento in cui i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall'acqua fino al momento in cui vengono tolti dal bacino.

Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo di depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai requisiti batteriologici di cui al capitolo V;

7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli stessi debbono essere della medesima specie e provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse zone aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita la durata di depurazione più lunga;

8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione;

9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini;

10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita; tale operazione può essere eventualmente effettuata nel bacino di depurazione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione;

11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare l'efficacia del procedimento di depurazione per mezzo di specificazioni microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono essere riconosciuti dall'autorità competente;

12) i centri di depurazione registrano regolarmente:

l'esito delle analisi microbiologiche delle acque dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini di depurazione;

l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima della depurazione;

l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la depurazione;

la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione;

le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata del processo di depurazione);

i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione.

Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili ed iscritte in un registro apposito tenuto a disposizione dell'autorità competente per eventuali controlli;

13) i centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6 del presente allegato, il numero di riconoscimento e l'indirizzo del centro di depurazione e l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le date di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;

14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

IV. NORME PER I CENTRI DI SPEDIZIONE.

1. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono rispettare le seguenti condizioni:

a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; gli impianti di rifinitura devono essere utilizzati secondo norme riconosciute dalle autorità competenti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti batteriologici e chimici dell'acqua di mare utilizzata negli impianti;

b) negli impianti di rifinitura le attrezzature e i contenitori non devono costituire una fonte di contaminazione;

c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto ulteriori contaminazioni né alterazioni che possono comprometterne il trasporto o la conservazione dopo il confezionamento;

d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione.

2. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al capitolo II, punto 6, provenienti da una zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti.

3. I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare, tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti microbiologici previsti al capitolo V. Il laboratorio esterno al centro dev'essere riconosciuto dall'autorità competente.

Tali disposizioni non si applicano però ai centri di spedizione che ricevono i molluschi esclusivamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione in cui sono stati esaminati al termine della depurazione.

4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità competente i seguenti dati:

***a)* i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un centro di depurazione;**

***b)* la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti;**

***c)* dati particolareggiati sulle spedizioni, inclusi i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi spediti e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d'ingresso corrispondente/i alle spedizioni di molluschi.**

Tali dati devono essere classificati cronologicamente e archiviati per un periodo di almeno dodici mesi, che dovrà essere precisato dall'autorità competente.

5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere *b), c)* e *d),* nonché ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si applicano, *mutatis mutandis,* a questi centri di spedizione; potranno però essere elaborate condizioni specifiche conformemente alla procedura prevista all'art. 12 della presente direttiva.

Capitolo V

REQUISITI DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) posseggono le caratteristiche visive del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvare;

2) contengono meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare, misurati mediante la prova del numero più probabile (in 5 provette e 3 diluizioni) o mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione;

3) non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa;

4) non contengono sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente come quelle elencate nell'allegato della direttiva 79/923/CEE, in quantità tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi.

La commissione definisce secondo la procedura prevista all'art. 12 i metodi di analisi applicabili per il controllo dei criteri chimici e dei valori limite da rispettare;

5) il tenore massimo di nuclidi radioattivi non supera i limiti fissati dalla Comunità per gli alimenti;

6) il tenore di veleno paralizzante («Paralytic Shellfish Poison» - PSP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non supera 80 microgrammi per 100 g, utilizzando il metodo di analisi biologico — se del caso associato ad un metodo chimico di ricerca della saxitossina — o qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura prevista all'art. 12 della presente direttiva.

In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento deve essere il metodo biologico;

7) i consueti metodi di analisi biologica non devono dare reazione positiva quanto alla presenza di veleno diarreogeno nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente);

7-*bis)* il tenore di «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti commestibili separatamente) non deve superare i 20 microgrammi di acido domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC;

8) se non vengono applicati metodi di routine per la ricerca di virus e se non sono state fissate norme virologiche, il controllo sanitario è basato sul conteggio dei batteri fecali.

Gli esami intesi a verificare il rispetto dei requisiti del presente capitolo devono essere eseguiti secondo metodi comprovati e scientificamente riconosciuti.

Per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti del presente capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 12.

L'efficacia dei batteri fecali indicatori e i rispettivi massimali, nonché gli altri parametri fissati nel presente capitolo, vengono tenuti sotto costante controllo e possono essere riveduti, qualora prove scientifiche lo richiedano, secondo la procedura prevista dall'art. 12.

Si applica la procedura prevista dall'art. 12 quando le prove scientifiche dimostrino che è necessario introdurre altri controlli sanitari, oppure modificare i parametri indicati nel presente capitolo, per tutelare la salute pubblica.

Capitolo VI

CONTROLLO SANITARIO
E SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE

L'autorità competente istituisce un sistema di controllo sanitario per accertare il rispetto delle norme contenute nella presente direttiva. Tale sistema di controllo comprende:

1) la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi allo scopo di:

a) evitare eventuali infrazioni circa la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;

b) verificare i requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di raccolta;

c) verificare l'eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;

d) verificare l'eventuale presenza di contaminanti chimici i cui tenori massimi autorizzati saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 12 entro il 31 dicembre 1992.

Ai fini delle lettere *c)* e *d)* le autorità competenti istituiscono piani di campionamento per controllare l'eventuale presenza di plancton tossico ad intervalli regolari o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari;

2) nei piani di campionamento di cui al punto 1 si deve tener conto in particolare:

a) di probabili variazioni della contaminazione fecale in ciascuna zona di produzione e di stabulazione;

b) di variazioni possibili, nelle zone di produzione e di stabulazione, della presenza di plancton contenente biotossine marine; il campionamento deve essere predisposto come segue:

i) sorveglianza: campionamento periodico organizzato per individuare eventuali cambiamenti di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione geografica. Qualora i dati ottenuti facciano sospettare l'accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede ad un campionamento intensivo;

ii) campionamento intensivo: controllo del plancton nelle acque di coltivazione e di pesca con aumento del numero dei punti di campionamento e dei campioni, e prove di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione.

La commercializzazione dei molluschi di detta zona potrà essere nuovamente autorizzata soltanto dopoché un nuovo campionamento avrà dato esito soddisfacente delle prove di tossicità;

c) della possibile contaminazione dei molluschi nella zona di produzione e di stabulazione.

Quando l'esito di un piano di campionamento rivela che l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi può costituire un rischio per la salute dell'uomo, l'autorità competente chiude la zona di produzione, per quanto concerne i molluschi interessati, fintanto che la situazione non si sia normalizzata;

3) analisi di laboratorio intese ad accertare il rispetto dei requisiti per il prodotto finito contenuti nel capitolo V del presente allegato. In particolare, verrà istituito un sistema di controllo per verificare che il livello delle biotossine marine non superi i limiti di sicurezza;

4) un'ispezione periodica degli stabilimenti per controllare in particolare:

a) se sono sempre soddisfatte le condizioni per il riconoscimento;

b) la pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché l'igiene del personale;

c) la manipolazione e il trattamento soddisfacenti dei molluschi bivalvi vivi;

d) la corretta utilizzazione e il normale funzionamento degli impianti di depurazione o di rifinitura;

e) i registri di cui al capitolo IV, punto III.12;

f) l'uso appropriato dei bolli sanitari.

Questi controlli possono comprendere il prelievo di campioni per analisi di laboratorio. L'esito delle analisi viene comunicato ai responsabili degli stabilimenti;

5) controlli delle condizioni di conservazione e di trasporto delle partite di molluschi bivalvi vivi.

Capitolo VII

CONFEZIONAMENTO

1. I molluschi bivalvi vivi devono essere confezionati in condizioni igieniche soddisfacenti.

I recipienti e i contenitori:

non devono alterare le caratteristiche organolettiche dei molluschi bivalvi vivi;

non devono poter trasmettere ai molluschi sostanze nocive alla salute dell'uomo;

devono essere sufficientemente resistenti da proteggere efficacemente i molluschi bivalvi vivi.

2. Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.

3. Tutte le confezioni di molluschi vivi devono essere chiuse e restare sigillate dal momento in cui lasciano il centro di spedizione fino al momento della consegna al consumatore o al venditore al dettaglio.

Capitolo VIII

CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO

1. Nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi bivalvi vivi devono essere mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la loro qualità e vitalità; le confezioni non devono venire a contatto con il pavimento, ma devono essere collocate su un piano pulito e rialzato.

2. Una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua di mare o aspersi d'acqua, tranne per quanto concerne la vendita al dettaglio operata dallo speditore stesso.

Capitolo IX

TRASPORTO DAL CENTRO DI SPEDIZIONE

1. Le partite di molluschi bivalvi vivi destinate al consumo umano devono essere trasportate in colli chiusi dal centro di spedizione fino al momento della vendita diretta al consumatore o al venditore al dettaglio.

2. I mezzi di trasporto utilizzati per partite di molluschi bivalvi devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) le pareti interne e qualsiasi altra parte che potrebbe venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi devono essere in materiali resistenti alla corrosione; le pareti devono essere lisce e facili da pulire;

b) devono essere adeguatamente attrezzati per proteggere efficacemente i molluschi da temperature eccessive, calde o fredde, da contaminazioni dovute a sudiciume o polveri e da danni ai gusci provocati da vibrazioni e abrasioni;

d) i molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportati con altri prodotti che potrebbero contaminarli.

3. Le partite di molluschi bivalvi vivi devono essere trasportate e distribuite per mezzo di veicoli o contenitori chiusi che mantengano i prodotti ad una temperatura tale da non alterare la loro qualità e vitalità. Le confezioni di molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportate a contatto diretto con il fondo del veicolo o del contenitore, che deve essere provvisto di griglie o di altri dispositivi che impediscano tale contatto. Qualora le partite di molluschi bivalvi vivi vengano trasportate utilizzando ghiaccio, quest'ultimo deve essere stato fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita.

Capitolo X

BOLLATURA DELLE PARTITE

1. Tutti i colli di una partita di molluschi bivalvi vivi devono essere muniti di un bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 79/112/CEE, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni:

Paese speditore;

specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);

identificazione del centro di spedizione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorità competente;

data di confezionamento, indicando almeno il giorno e il mese.

In deroga alla direttiva n. 79/112/CEE, la data di scadenza può essere sostituita dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».

2. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di confezionamento o apposto su un'etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento o posta all'interno della confezione. Il bollo sanitario può essere anche del tipo a fissazione mediante torsione o gancio; i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto se sono staccabili. I bolli sanitari, di qualunque tipo siano, possono essere utilizzati una sola volta e non sono trasferibili.

3. Il bollo sanitario deve essere in materiale resistente e impermeabile e recare le indicazioni previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili.

4. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno sessanta giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita di molluschi bivalvi vivi che non sono confezionati in colli per la vendita al minuto.

99A3232

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 22 aprile 1999, n. **1039420.**

Legge n. 448/1992 - Chiarimenti in merito al decreto ministeriale 19 marzo 1999 concernente le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali relativi al settore turistico-alberghiero per il 1999.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento al decreto ministeriale richiamato in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1999, occorre rilevare che una imprecisione grafica contenuta nella tabella relativa alle priorità della regione Abruzzo potrebbe indurre ad una interpretazione di alcuni punteggi in modo difforme da quanto voluto.

A tale riguardo, pertanto, si chiarisce che, per tale regione, per le aree relative ai comuni del primo gruppo (da Abbateggio a Villetta Barrea), alle attività relative ad alberghi, villaggi-albergo, residence turistico-alberghiere e villaggi turistici vengono attribuiti 13 punti per l'ampliamento e l'ammodernamento, 11 punti per la riconversione e la riattivazione e 8 punti per il nuovo impianto ed il trasferimento.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle regioni
SAPPINO

99A3635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 maggio 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nella liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTONOMIE PROVINCIALI E LOCALI. ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA ED AD ALTRE PROVINCIE DELLO STATUTO DI PROVINCIA AUTONOMA».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della padania - Camera dei deputati.

99A3634

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'Università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, firmato a Roma il 21 maggio 1996 e il 18 giugno 1996.

Il giorno 5 marzo si sono conclusi gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'Università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, firmato a Roma il 21 maggio 1996 e il 18 giugno 1996, recepito nel nostro ordinamento con legge del 16 aprile 1998, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998.

Conformemente alla clausola di entrata in vigore tale scambio di lettere è entrato in vigore in data 5 marzo 1999.

99A3525

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Varsavia (Polonia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

Presso l'ambasciata d'Italia in Varsavia (Polonia) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3523

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Pointe Noire (Congo)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Gustavo Sclocchi, console onorario in Pointe Noire (Congo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Brazzaville;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3524

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 27 aprile 1999:

D'Agosto Luigi, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Gioia del Colle, distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tataranno Elisabetta, notaio residente nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Perrini Antonella, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Fasano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lella Angelina, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Sora, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grassia Maria, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Bronte, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Torresi Salvatore, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Zuccarello Nando, notaio residente nel comune di Nogara, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Minussi Corrado, notaio residente nel comune di Barzanò, distretto notarile di Como (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Merate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Sergio, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Miglietta Vincenzo, notaio residente nel comune di Aradeo, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Pallara Antonio, notaio residente nel comune di Monteroni di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Tricase, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Antuono Giovanni, notaio residente nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Porracciolo Filippo, notaio residente nel comune di Santo Stefano di Camastra, distretto notarile di Messina (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Mistretta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cecala Luigi, notaio residente nel comune di Paullo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Di Mauro Rosanna, notaio residente nel comune di San Fedele Intelvi, distretto notarile di Como (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Soli Franco, notaio residente nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Vellani Guido, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Vezzi Tomaso, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Cioffi Giuseppe, notaio residente nel comune di Mottola, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Improta Filippo, notaio residente nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Iaccarino Giancarlo, notaio residente nel comune di Marsico Nuovo, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Massa Lubrense, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Marinelli Maurizio, notaio residente nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Messana Maria Angela, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Rizzi Francesco, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Vigevano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cafiero Enrico, notaio residente nel comune di Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Mondolfo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pontorieri Maria, notaio residente nel comune di Taurianova, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Brugnoli Carlo, notaio residente nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Andretta Carmine, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cavallo Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

D'Ettorre Maria Raffaella, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Falcioni Luca, notaio residente nel comune di Atina, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gaddi Carlo, notaio residente nel comune di Borgorose, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gallucci Claudio, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Germani Antonio, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Giuliani Cesare Felice, notaio residente nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Lomonte Paolo, notaio residente nel comune di Siniscola, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Rummo Romolo, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Valente Andrea, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, e trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Bonanno Giuseppina, notaio residente nel comune di Noto, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Amicarelli Barbara, notaio residente nel comune di Pianella, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

99A3515

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 maggio 1999

Dollaro USA	1,0667
Yen giapponese	128,78
Dracma greca	325,00
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,9845
Sterlina	0,65520
Corona norvegese	8,2565
Corona ceca	37,547
Lira cipriota	0,57880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,19
Zloty polacco	4,1765
Tallero sloveno	193,6989
Franco svizzero	1,6041
Dollaro canadese	1,5535
Dollaro australiano	1,6194
Dollaro neozelandese	1,9171
Rand sudafricano	6,4989

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3633

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menogon»

Estratto decreto A.I.C. n. 164 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale MENOGON nelle forme e confezioni: 5 fiale di polvere di liofilizzato per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 5 fiale solvente da 1 ml e 10 fiale di polvere di liofilizzato per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 10 fiale solvente da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Corti n. 11, codice fiscale n. 07676940153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

produzione della fiala liofilizzato: Ferring GmbH nello stabilimento sito in Kiel (Germania), Wittland 11 e anche da: Medeva Pharma Ltd nello stabilimento sito in Liverpool (Gran Bretagna), Gaskill Road, Speke;

produzione della fiala solvente: Weimer Pharma GmbH nello stabilimento sito in Rastatt (Germania), Im Steinderust 30 e anche da: Wulfing Pharma GmbH nello stabilimento sito in Gronau/Leine (Germania), Bethelner Landstr 18;

le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da: Ferring GmbH nello stabilimento sito in Kiel (Germania), Wittland 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale di polvere di liofilizzato per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 5 fiale solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 032903015 (in base 10), 0ZD3V7 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 74»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerando che il principio attivo menotropina contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

10 fiale di polvere di liofilizzato per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 10 fiale solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 032903027 (in base 10), 0ZD3VM (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 74»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerando che il principio attivo menotropina contenuto nella specialità in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una fiale di liofilizzato contiene:

principio attivo: menotropina corrispondente a 75 U.I. di FSH (ormone follicolo stimolante) e 75 U.I. di LH (ormone luteinizzante);

eccipienti: lattosio monoidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una fiala solvente da 1 ml contiene: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

sterilità femminile da insufficienza ovarica ipo- o normo-gonadotropa; stimolazione della crescita follicolare; in associazione sequenziale con gonadotropina corionica umana (HCG) sia per l'induzione dell'ovulazione e gravidanza sia per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in pazienti partecipanti a un programma di fertilizzazione «in vitro»;

sterilità maschile nei casi di ipogonadismo ipo- o normo-gonadotropo; in associazione con gonadotropina corionica umana (HCG) per la stimolazione della spermatogenesi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3526

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venactone»

Estratto decreto n. 6 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale n. 00795960152.

Specialità VENACTONE:

1 flacone 200 mg + 1 fiala 20 ml IV - A.I.C. n. 023644026,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo de' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litio carbonato»

Estratto decreto n. 88 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Chim.Farm.Sanitas S.r.l., con sede in via Tanzi, 39 D - 70121 Bari, codice fiscale n. 00329260723.

Specialità LITIO CARBONATO:

50 capsule 300 mg - A.I.C. n. 029979010/G;

30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 029979022/G,

è ora trasferita alla società: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - 20144 Milano, codice fiscale n. 07512780151.

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stracone Farnese, 118 - Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3547

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Non Acid»

Estratto decreto n. 90 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale n. 00394440481.

Specialità NON ACID:

granulato g 150 - A.I.C. n. 017048012;

50 compresse masticabili - A.I.C. n. 017048024;

30 bustine g 5 - A.I.C. n. 017048036,

è ora trasferita alla società: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

Produzione, controllo e confezionamento:

granulato in bustine: produzione completa presso Laboratorios Menarini S.a., con sede in Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona (Barcellona) - Spagna. Produzione e controlli analitici in process anche presso l'officina farmaceutica A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in via Campo di Pile - 67100 L'Aquila. Il confezionamento ed i controlli analitici saranno effettuati anche presso l'officina Dompè S.p.a., con sede in via Campo di Pile - 67100 L'Aquila;

compresse: la produzione, i controlli analitici in process e le operazioni terminali di confezionamento saranno effettuati presso l'officina farmaceutica A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in via Campo di Pile - 67100 L'Aquila; i controlli analitici presso l'officina Dompè S.p.a., con sede in via Campo di Pile - 67100 L'Aquila;

granulato in flacone: l'intero ciclo produttivo sarà affidato all'officina farmaceutica Laboratorios Menarini S.a., con sede in Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona (Barcellona) - Spagna. Produzione e controlli analitici in process e le operazioni terminali anche presso l'officina farmaceutica A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in via Campo di Pile - 67100 L'Aquila. I controlli analitici saranno effettuati anche presso l'officina Dompè S.p.a., con sede in via Campo di Pile - 67100 L'Aquila.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3»

Estratto decreto n. 91 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ortho Biotech Inc., con sede in 700 U.S. Highway 202, Raritan - New Jersey, USA, rappresentata in Italia dalla società Janssen Cilag S.p.a, con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Specialità ORTHOCLONE OKT3:

ev 5 fiale 5 ml (1 mg/ml) - A.I.C. n. 025815010,

è ora trasferita alla società: Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbitef»

Estratto decreto n. 92 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Samil S.p.a., con sede in via Piemonte, 32 - 00187 Roma, codice fiscale n. 00404510588.

Specialità TERBITEF:

8 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028630010;

16 compresse 125 mg - A.I.C. n. 028630022;

crema tubo 20 g 1% - A.I.C. n. 028630046,

è ora trasferita alla società: Fagen S.r.l., con sede in s.s. 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese), codice fiscale n. 10928780153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3550

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theo Dur»

Estratto decreto n. 94 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering-Plough Products Inc., Carretera Estatal 686, Manati - Puerto Rico - 00701 USA, rappresentata in Italia da Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità THEO DUR:

30 compresse 300 mg - A.I.C. n. 025267016;

«200» 30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 025267028;

30 compresse 450 mg - A.I.C. n. 025267042,

è ora trasferita alla società: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3551

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plactidil»

Estratto decreto n. 96 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Samil S.p.a., con sede in via Piemonte, 32 - 00187 Roma, codice fiscale n. 00404510588.

Specialità PLACTIDIL:

30 compresse 300 mg - A.I.C. n. 025627047,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endostem»

Estratto decreto n. 99 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Samil S.p.a., con sede in via Piemonte, 32 - 00187 Roma, codice fiscale n. 00404510588.

Specialità ENDOSTEM:

IV 1 fiala 5 mg/5 ml - A.I.C. n. 028540019;

5 capsule 5 mg - A.I.C. n. 028540021;

10 capsule 5 mg - A.I.C. n. 028540033,

è ora trasferita alla società: Fagen S.r.l., con sede in s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 10928780153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pimen»

Estratto decreto n. 143 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della Società Stabilimento Chimico Farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 00966490591.

Specialità PIMEN:

1 flacone 1 g polv. liof. + fiala solv. soluz. iniett. 2 ml - A.I.C. n. 033324017;

1 flacone 2 g polv. liof. + fiala solv. soluz. iniett. 4 ml - A.I.C. n. 033324029,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cistomid»

Estratto decreto n. 144 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biotekfarma BKF S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 06603310589.

Specialità CISTOMID:

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 024452029,

è ora trasferita alla società: Farma Uno S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale n. 02732270653.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento verranno effettuate, oltre che presso l'officina farmaceutica Product's Line S.r.l., sita in via Campo bello, 15 - Pomezia (Roma), anche presso l'officina International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede in via Casale Cavallari, 53 - Roma.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucojet»

Estratto decreto n. 148 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488.

Specialità MUCOJET:

AD sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 023822012;

BB sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 023822024,

è ora trasferita alla società: Segix Italia S.p.a., con sede in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 04936501008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Framecef»

Estratto decreto n. 152 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Framen S.r.l., con sede in via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma, codice fiscale n. 08156550587.

Specialità FRAMECEF:

1 flacone 1000 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml - A.I.C. n. 032924019,

è ora trasferita alla società: Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale n. 03363740659.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nisal»

Estratto decreto n. 154 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01135800769.

Specialità NISAL:

30 bustine orali 100 mg - A.I.C. n. 032134013;

30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 032134025,

è ora trasferita alla società: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede in via San Martino, 12-12/A - 20122 Milano, codice fiscale n. 00791570153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 200-*bis *del 26 marzo 1999*

Specialità medicinale DOLOCYL.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - Marcon (Venezia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dolocyl» 12 cpr. 200 mg, A.I.C. n. 025636034, prodotti anteriormente al 30 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 406/97 del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 marzo 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acutil fosforo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 229 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale ACUTIL FOSFORO.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., viale Amelia n. 70 - 00181 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Acutil fosforo» prodotti anteriormente al 16 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 156 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 13 maggio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corti-Fluoral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 230 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale CORTI-FLUORAL.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli n. 11 - 20131 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Corti-Fluoral» contraddistinti dal numero di A.I.C. 017651023 prodotti anteriormente all'11 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 522 del 16 novembre 1998, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centoventi giorni dall'11 giugno 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entumin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 103 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale ENTUMIN:

goccie 10 ml - A.I.C. n. 021553021.

Società: Novartis Farma S.p.a., strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A3554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serpax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 133 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale SERPAX:

20 compresse 15 mg - A.I.C. n. 020835031;

20 compresse 30 mg - A.I.C. n. 020835043.

Società: Wyeth Medica Ireland - Little Connell Newbridge Co. Kildare (Irlanda), rappresentante per l'Italia Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche a: trattamento dei disturbi ansiosi o attenuazione a breve termine dei sintomi dell'ansia o dell'ansia associata a depressione. Tremore acuto o ansia associati alla sospensione dell'assunzione di alcool.

99A3555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polinazolo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 222 del 1º aprile 1999

Specialità medicinale POLINAZOLO:

5 flaconi 140 ml + gruppo erogatore - A.I.C. n. 027833019.

Società: Laboratori Guieu S.p.a., viale Filippetti, 37 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - modifica condizionamento primario.

Si approva la sostituzione della confezione costituita da 5 flaconi 140 ml con tappo a vite e 5 cannule confezionate a parte con A.I.C. n. 027833019 (in base 10) 0UKDPV (in base 32) a 5 flaconi 140 ml completi di cannula con A.I.C. n. 027833060 (in base 10) 0UKDR4 (in base 32).

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 027833019, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3565

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diabenor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 146 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale DIABENOR:

40 compresse 5 mg - A.I.C. n. 023768017.

Società: Istituto Farmacoterapico Italiano S.p.a., via Paolo Frisi, 21/23 - 00197 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: amido di mais g 10, cellulosa microcristallina mg 132, magnesio stearato mg 1,5, silice precipitata mg 1,5.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciliar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 151 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale CILIAR:

10 flaconcini aerosol 300 mg - A.I.C. n. 025965017.

Società: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre, 2 - 22079 Villa Guardia (Como).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

ogni fiala di liofilizzato contiene: principio attivo invariato; eccipienti: mentolo eliminato;

ogni fiala solvente contiene: sodio fosfato bibasico mg 620 (come dodecaidrato), acqua depurata q.b. a ml 4.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 205 del 30 marzo 1999

Specialità medicinale NITREX:

50 capsule rilascio controllato 20 mg - A.I.C. n. 029311014;

30 capsule rilascio controllato 40 mg - A.I.C. n. 029311026;

30 capsule rilascio controllato 60 mg - A.I.C. n. 029311038.

Società: Essex Italia S.p.a., via Serio, 1 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Per la forma capsule da 20 mg: principio attivo invariato; eccipienti: lattosio 60 mg, saccarosio 19,25 mg, amido di mais 5,75 mg, gomma lacca 13,65 mg, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato (Eudragit L 100) 0,45 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 0,45 mg, talco 11,80 mg, acetone eliminato, alcool etilico 95% q.b.

Per la forma capsule da 40 mg: principio attivo invariato; eccipienti: lattosio 120 mg, saccarosio 38,50 mg, amido di mais 11,50 mg, gomma lacca 27,3 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 0,90 mg, talco 23,60 mg, acetone eliminato, alcool etilico 95% q.b.

Per la forma capsule da 60 mg: principio attivo invariato; eccipienti: lattosio 180 mg, saccarosio 57,75 mg, amido di mais 17,25 mg, gomma lacca 40,95 mg, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato (Eudragit L 100) 1,35 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 1,35 mg, talco 35,40 mg, acetone eliminato, alcool etilico 95% q.b.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3564

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stilla decongestionante».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 226 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale STILLA DECONGESTIONANTE:

20 ampol. unidose coll. 0,3 ml - A.I.C. n. 015001074.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: glicerolo 1,000 g, acido borico 1,100 g, sodio borato 0,035 g, polisorbato 80 0,100 g, acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3566

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calisvit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 227 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale CALISVIT:

10 flaconcini orali 200 u.i. - A.I.C. n. 023651058.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: saccarosio 2500 mg, silicati di magnesio e alluminio 100 mg, metile p-idrossibenzoato eliminato, propile p-idrossibenzoato eliminato, esteri acido p-idrossibenzoico 18 mg, aroma fragola 12 mg, acqua depurata q.b. a 12 ml, acido fosforico Ph $4{,}3 \pm 0{,}3$.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 231 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale ENTEROGERMINA:

10 fialoidi orali 5 ml - A.I.C. n. 013046014;

20 fialoidi 5 ml - A.I.C. n. 013046026.

Società: Sanofi Winthrop S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (0TC).

Si autorizza la collocazione tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A3570

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% + Trimetoprim 4%».

Decreto n. 32 dell'8 aprile 1999

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 20% + TRIMETOPRIM 4% Ascor chimici.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102564010;

tanica da 1 litro, A.I.C. n. 102564022;

tanica da 5 litri, A.I.C. n. 102564034;

tanica da 10 litri, A.I.C. n. 102564046.

Composizione:

principio attivo: sulfadimetossina sodica mg 214,2 (pari a sulfadimetossina) mg 200,0, trimetoprim mg 40,0;

eccipienti: polietenglicole 400 mg 800,0, acqua depurata q.b. a ml 1,0.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini e polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: infezioni sostenute da microorganismi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili alla sulfadimetossina ed al trimetoprim.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 16 giorni;

suini 18 giorni;

polli da carne 6 giorni;

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3527

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Loditac 5% Premix»

Decreto n. 31 del 7 aprile 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi LODITAC 5% PREMIX.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Borgo San Michele (Latina), s.s. n. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: Noe - Chateau Thierry (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

secchiello da 1 kg, A.I.C. n. 102713029;

secchiello da 5 kg, A.I.C. n. 102713031;

fusto da 25 kg, A.I.C. n. 102713017.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

ossibendazolo 50 g;

eccipienti: carbonato di calcio 300 g, distiller di mais 640 g, silice 10 g.

Specie di destinazione: suini, bovini, ovini;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni gastrointestinali da nematoidi dei suini, bovini e ovini.

Tempo di attesa:

suini 21 giorni, bovini 21 giorni, bovini 3 giorni latte, ovini 21 giorni.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3528

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Chemifarma liquido».

Decreto n. 30 del 7 aprile 1999

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% CHEMIFARMA LIQUIDO.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a, con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 100 g, A.I.C. n. 102714019;

bottiglia da 1 kg, A.I.C. n. 102714021;

tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102714033;

tanica da 10 kg, A.I.C. n. 102714045.

Specie di destinazione: broiler e tacchini (non somministrare ad ovaiole in ovoriproduzione).

Indicazioni terapeudiche: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: broiler e tacchini: 1 giorno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3529

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danilon»

Decreto n. 29 del 15 marzo 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DANILON, granulato per uso orale a base di suxibuzone 15% (per cavalli sportivi).

Titolare A.I.C.: laboratorios del dott. Esteve, S.A. 08041, Barcellona (Spagna) av.da Mare de Déu de Montserrat 221.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita presso la sede suddetta.

Confezioni autorizzate a numero di A.I.C.: scatola da 18 buste da 10 g di granulato, A.I.C. n. 102506019.

Composizione: ogni busta contiene:

principio attivo: suxibuzone (microincapsulato) 1,5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di processi infiammatori o dolorosi del sistema muscolo-scheletrico, acuti e cronici, quali zoppie associate a stati di sofferenza ossea, articolare, muscolare o tendinea.

Specie di destinazione: cavalli sportivi.

Avvertenze:

il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare.

in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 4 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3530

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyactin»

Decreto n. 28 del 15 marzo 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica HYACTIN vaccino inattivo adiuvato contro le infezioni da «actinobacillus pleuropneumoniae».

Titolare A.I.C.: Marial Italia S.p.a., con sede legale in via V. Pisani 16 - Milano - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Merial S.a.s. - Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml), A.I.C. n. 102608015;

flacone da 50 dosi (100 ml), A.I.C. n. 102608027.

Composizione: ogni dose da 2 ml di vaccino contiene:

principi attivi: antigeni (S1) di actinobacillus pleuropneumoniae contenenti le anatossine ApxI - ApxII, almeno 1,68 U. Elisa, antigeni (S6) di actinobacillus pleuropneumoniae contenenti le anatossine ApxII - ApxIII, almeno 1,45 U. Elisa;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazione terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini da ingrasso contro le infezioni da A. pleuropneu.

Tempo di attesa: nullo.

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: da giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor»

Provvedimento di modifica n. 11 del 14 aprile 1999

Medicinale per uso veterinario NUFLOR.

Titolare A.I.C.: società Schering - Plough S.p.a. - Via G. Ripamonti 89, Milano.

Motivo del provvedimento: autorizzazione alle operazioni di confezionamento terminale della specialità medicinale suddetta anche presso l'officina farmaceutica sita in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy 5.

99A3532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapinovet»

Provvedimento di modifica n. 10 del 14 aprile 1999

Medicinale per uso veterinario RAPINOVET.

Titolare A.I.C.: società Schering - Plough S.p.a. - Via G. Ripamonti 89, Milano.

Motivo del provvedimento: autorizzazione alle operazioni di confezionamento terminale della specialità medicinale suddetta anche presso l'officina farmaceutica sita in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy 5.

99A3533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectrazol»

Decreto n. 33 dell'8 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SPECTRAZOL (cefurossima sodica) - pomata ad uso intramammario - astuccio da 4 siringhe da 3 g - A.I.C. n. 101353011.

Titolare A.I.C.: società Schering - Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via G. Ripamonti 89 - codice fiscale n. 008890601580.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione astuccio da 20 siringhe da 3 g - A.I.C. numero 101353023.

La produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati presso la Schering-Plough (Bray) - Boghall Road, Bray, Co. Wicklow - Irlanda.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3534

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest».

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1999, con il numero redazionale 99E2483, alla pag. 76, seconda colonna, dopo il punto: «Validità: 12 mesi» si deve aggiungere: «Regine di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

99A3618

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Giovanna Ciani, in La Spezia

Con decreto ministeriale 16 aprile 1999 è riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Giovanna Ciani, con sede in La Spezia, e contestualmente è approvato il relativo statuto, composto di 20 articoli, debitamente vistato.

99A3518

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiduciaria S. Babila S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1999 l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con il decreto interministeriale 18 agosto 1993, alla società ora «Fiduciaria S. Babila S.r.l.», con sede in Milano, è confermata.

L'attività di revisione ed organizzazione contabile di aziende è effettivamente esercitabile con decorrenza 12 ottobre 1998.

L'autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

99A3516

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Stauros italiana - Onlus», in Isola del Gran Sasso d'Italia

Con decreto ministeriale 20 aprile 1999 alla «Fondazione Stauros italiana - Onlus», con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia, località San Gabriele è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A3517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 26 marzo 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Palermo:

Portabagagli FF.SS.:

54ª classe iniziale di contribuzioine con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili.

99A3519

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 14 gennaio 1999 concernente: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 31, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nell'ultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma *2*, ...», leggasi: «... provvidenze di cui all'art. 3, comma *3*, ...».

99A3619

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035